

TRIBUNALE DI PAOLA**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE****DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.****PIANO DEL CONSUMATORE.****(ex Legge 27 Gennaio 2012 n°3 e succ. mod.)****CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE**

Della procedura esecutiva mobiliare PPT presso il Tribunale di Paola recante R.G.E.

n°388/2021 Dott. ssa C. Mirabelli – Udienza di assegnazione somme del **14.12.2021**

ore 9.30 -

Nell'interesse della Sig. ra Costabile Claudia, nata a Toronto (Canada) il 13/11/1969

(c.f. CSTCLD69S53Z401Y), residente in via Lungomare Nord n°45 San Lucido

(CS) , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Corvino, giusta mandato in calce al

presente ricorso e con lui elettivamente domiciliata presso e lo studio dello stesso

con sede alla Via Negroni n° 13 ovvero nel seguente domicilio digitale Pec:

studiolegalecorvino@pec.giuffre.it ex art. 52 , comma 1, lett. B D.L. 90/2014 e

successive modifiche , censita nel ReGinDe (ai sensi del II° c. dell'art. 176 c.p.c. il

sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo

così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del dr 11 Febbraio 2005).

PREMESSO**A)INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA****DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSOLVARE****VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.****il nucleo familiare** della ricorrente è attualmente composto da ella stessa, poichè

risulta separata dal coniuge Alfonso Daniele nel lontano 2001 a seguito del ricorso



per la separazione consensuale dei coniugi incardinato presso il Tribunale di Cosenza. Dalla loro unione sono nati due figli a nome, rispettivamente, Enrico nato nel 1995 e Noemi nata nel 1998, all'epoca minorenni. Va precisato, tra l'altro, che la separazione dei coniugi è avvenuta alle seguenti concordate condizioni:

1. i coniugi vivranno separati e la moglie continuerà a risiedere presso l'attuale abitazione coniugale, il marito vivrà altrove; 2. i minori Enrico e Noemi resteranno affidati alla madre; 3. il padre concorrerà al mantenimento dei figli nella misura di lire 500.000 (cinquecentomila) mensili; (doc. n°1).

Va osservato, per quanto riguarda l'impegno economico assunto dal coniuge in sede di separazione, che quest'ultimo non ha mai provveduto all'obbligo di pagamento degli importi mensili di mantenimento dei figli posto a suo carico. Per tale motivo la madre affidataria ha dovuto provvedere al mantenimento dell'intero nucleo familiare, attingendo esclusivamente al proprio reddito di lavoro dipendente. In particolar modo, hanno gravato sul bilancio del nucleo familiare le spese affrontate per mantenere gli studi universitari di entrambi i figli, che hanno in seguito portato a compimento il loro percorso di studi. Preme precisare ancora che la Sig. ra Claudia Costabile è arrivata alla situazione attuale di sovraindebitamento oltre che per eventi sopraggiunti legati alla sfera personale/familiare, ancor più a causa della situazione lavorativa : difatti il datore di lavoro Confagricoltura (sede di Cosenza) per ragioni di natura economica, da tempo corrisponde il pagamento delle retribuzioni mensili alla dipendente in questione con notevole ritardo, tanto che quest'ultima ha accumulato un credito di lavoro pari a 7,5 mensilità (doc. n° 2).

B) REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.

b1) Requisito oggettivo



la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, co.2, lett. A) L. 3/2012, cioè in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

b2) Requisito soggettivo

la ricorrente ai sensi dell'art. 6, co.2, lett. A) L. 3/2012 è qualificabile **“consumatore”**, inteso quale *“persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*;

- ha provveduto a depositare l'istanza per la nomina del Gestore della Crisi presso l'Organismo di composizione della crisi istituito presso la Camera di Commercio di Cosenza ;

- è stato nominato quale Gestore della crisi **la Dott.ssa Chiara Caporale**, nominata con Determinazione Dirigenziale della Camera di Commercio di Cosenza

n. 425 del 30.12.2020, con studio in Via dei Salici 3, 87027 Paola (CS), indirizzo di posta elettronica certificata euro.sma@pec.it;

- la proposta della ricorrente, ex art. 7 co. 2, l.3/2012, come accertato e attestato dall'Occ, è ammissibile poiché ella, quale debitrice, anche consumatore:

- non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n° **3/2012**;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012;

- non ha subito, per cause a lei imputabili, alcun provvedimento di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14/14 bis della Legge n° 3/2012;



- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, ragguagliata sia nella proposta di piano che nella relazione particolareggiata dell'Occ, come da allegata attestazione e non ha mai beneficiato dell'esdebitazione; - non ha determinato, per quanto riferito, la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Al presente ricorso si allegano la proposta di piano del consumatore formulata dalla ricorrente e la relazione particolareggiata con la relativa attestazione di fattibilità, redatta dal professionista nominato dalla Camera di Commercio di Cosenza, Dott.ssa Chiara Caporale, a cui ci si riporta;

c) L'ESPOSIZIONE DEBITORIA TOTALE DELLA RICORRENTE.

La ricorrente ha assunto obbligazioni nei confronti di Compass Spa per un totale di € **5.545,27**, AK Nordic AB per un totale di € **3.479,16**, Carrefour Banque per un totale di € **8.194,26**, BNL-mutuo ipotecario- su immobile di proprietà per un totale di € **29.885,38**, BNL-finanziamento personale per un totale di € **1.548,22**, BNL- fido personale per un totale di € **2.510,99**, AER per un totale. di € **1.666,71**, IFIS NPL Spa per un totale di € **49.474,14**, ITALCREDI Spa-cessione volontaria del 1/5 per un totale di € **18.185,59**, TRC Spa per un totale di € **1.960,68**, Europafactor Spa per un totale di € **400,00**, Toyota Financial Service per un totale di € **16.656,98**, Vodafone Italia Spa per un totale di € **968,04**, Comune di San Lucido per un totale di € **155,00**, Municipia Spa per un totale di € **1.010,17**. L'importo totale dei debiti è pari ad € **141.640,59** inclusi i compensi stimati a favore dell' OCC e del sottoscritto difensore. L'elenco sopra riportato delle posizioni debitorie assunte dalla ricorrente come persona fisica è stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni e della documentazione che la stessa ha reso a disposizione dell'OCC e del sottoscritto difensore. I dati indicati in elenco, su cui è stato costruito il piano, sono stati



estrapolati dalla documentazione presentata dalla ricorrente. La semplice analisi della precedente tabella non fa che confermare e ribadire quanto anticipato in precedenza in merito alle motivazioni delle obbligazioni garantite dalla stessa. Le obbligazioni non sono state assunte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Inoltre non ha volontariamente determinato il sovraindebitamento, ma anzi, come sopra precisato, lo ha suo malgrado subito.

ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA

Si passa, ora, alla disamina ed all'esplicazione di come si intende adempiere alle singole obbligazioni. Come anticipato il reddito attuale della ricorrente è riconducibile all'attività lavorativa derivante dal contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Unione Provinciale Agricoltori, sede di Cosenza, con la mansione di impiegata e un reddito annuo nell'ultimo triennio (2018/2019/2020) di € 24.410,00 di media, con uno stipendio medio mensile di € 1.717,33 sett. 2020/2021 € 20.607,33;

c1) le spese strettamente necessarie al dignitoso sostentamento della ricorrente e della sua famiglia ammontano ad € 717,33. Le spese sono contenute e limitate a quelle strettamente necessarie per vivere, in quanto con il reddito della ricorrente c'è la certezza di non poter uscire dalla spirale del debito, per cui la ricorrente non riuscirebbe a garantire la propria sussistenza e quella della sua famiglia (doc. all. n°3). Per poter sostenere le spese minime vitali della famiglia la ricorrente ha proposto di porre a disposizione del piano una quota del proprio reddito futuro che residua, detratto quanto necessario alle stesse. Ne deriva, pertanto, una disponibilità residua mensile pari ad € 1.000,00 che la ricorrente mette a disposizione della procedura;

c2) l'attivo patrimoniale è rappresentato da tutti i beni della ricorrente suscettibili di



valorizzazione e potenzialmente idonei a soddisfare i creditori, nella fattispecie dall'immobile in cui risiede. L'abitazione della proponente sito nel Comune di San Lucido (CS) ,Via Lungomare Traiano Sud n°45, F.3 Part. 188, sub 3, e di cui risulta unico possessore, ha un valore di mercato di circa € **20.000,00**. Si tratta, invero, di un immobile poco appetibile per il mercato, quindi di difficile commerciabilità. La ricorrente non possiede altri beni immobili ;

c3) il conto corrente bancario intestato alla ricorrente è utilizzato esclusivamente per l'accredito dello stipendio, per cui nessun importo risulta ivi giacente, se non per il periodo transitorio tra l'accredito ed il suo utilizzo. La ricorrente , come dalla stessa dichiarato, non risulta essere titolare di altri rapporti, né di polizze assicurative riscattabili nè di titoli, quote societarie, crediti ed altri valori mobiliari.

c4) l'unica garanzia che la ricorrente può offrire è la propria retribuzione nonché il suo patrimonio immobiliare, nei limiti di quanto detto sopra nonché della disponibilità residua dello stretto necessario per garantire il mantenimento della propria famiglia;

c5) allo stato pende **procedura esecutiva mobiliare presso terzi**, azionata da AK NORDIC AB, notificata il 20/09/2021, Tribunale di Paola, di cui si richiede la sospensione nelle more della convocazione dei creditori, poiché la prosecuzione della stessa potrebbe aggravare la situazione di sovraindebitamento e/o pregiudicarne la composizione, come attestato dall'Occ, poiché continuerebbe la ritenuta mensile e le somme accantonate finora non potrebbero essere utilizzate per tutti i creditori concorsuali, riducendo ciò i costi della procedura ancora da corrispondere ;

c6) Quanto appena descritto mostra chiaramente il forte squilibrio economico venutosi via via a determinare e che oggi la Sig .ra Costabile non riesce più a gestire, anche a causa della oggettiva responsabilità ascrivibile alle società finanziarie per



aver concesso credito senza la prescritta valutazione preventiva del merito creditizio.

Che da tale grave violazione sono applicabili a carico dei finanziatori le sanzioni processuali di cui all'art. 12 co.-ter, che recita: *“il creditore che ha consapevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. Si ritiene che le società finanziarie siano colpevoli di aver provocato o comunque contribuito a provocare la situazione di sovraindebitamento della ricorrente non effettuando, prima di erogare nuova finanza, la verifica del merito creditizio attraverso la centrale dei rischi di Banca d'Italia, Crif, CTC ed Experian e mancando altresì di effettuare la richiesta consulenza nella fase preliminare e istruttoria per la concessione dei finanziamenti. Il creditore che colpevolmente ha contribuito ad aggravare lo stato di sovraindebitamento non può eccepire alcunchè in merito alla proposta ed il G.D. è chiamato a tener conto dell'ente finanziatore e a non tener conto delle eventuali osservazioni, che esulino dalle contestazioni di comportamenti dolosi e/o fraudolenti del debitore;

SULLA DURATA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

La Legge n°3/2012 per la concretizzazione del piano del consumatore prevede una durata massima ammissibile di 5/7 anni. Il piano proposto dall'odierna ricorrente è comunque breve e non rappresenta particolari problematiche in merito. In merito alle modalità di pagamento, le somme potranno essere corrisposte secondo le seguenti modalità: bonifico bancario oppure a mezzo bollettino postale o vaglia intestato ai creditori e professionisti, direttamente con erogazione dal conto della ricorrente.



PIANO DI RIPARTO

| | Tipologia debito | Rata 1 a 10 | Importo soddisfatto al 100% | RATA |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| OCC € 4.262,20 Avv. Corvino € 1.794,00 Creditore | Predeuzione | € 651,96 € 216,43 | € 6.084,67 | 1 a 9 10 |
| | Tipologia debito | Rata 1 a 86 | Importo soddisfatto al 100% | da 1 a 86 |
| BNL SPA € 29.885,38 Creditore | Ipotecario | €386,04 | € 29.885,38 | 1 a 86 |
| | Tipologia debito | Rata da 11 a 43 | Importo soddisfatto al 20% | |
| AER € 333,34 BNL SPA (finanz. personale) € 309,64 BNL SPA (fido) € 502,20 IFIS NPL SPA (Findomestic) € 9.894,83 ITALCREDIT SPA € 3.637,12 COMUNE DI SAN LUCIDO € 31 MUNICIPIA SPA € 202,03 TOYOTA FINANZIAL € 3.331,40 IFIS NPL SPA (Compass) € 1.109,05 AK NORDIC AB (Compass) € 695,83 IFIS NPL SPA (Carrefour Banque) € 1.638,85 TRC SPA € 392,14 EuropaFactor SPA € 80 VODAFONE ITALIA SPA € 193,61 | Privilegiati degradati a chirografi e chirografi | € 435,53 € 651,96 € 400,83 | € 22.351,04 | 10 11 a 43 44 |
| | | € 1.000,00 | | |
| RATA MENSILE | | | | |
| TOTALE DEBITI | | | € 58.320,49 | |



Premesso tutto quanto sopra, la ricorrente ut supra rappresentata e difesa

PROPONE

Con il piano del consumatore di pagare in prededuzione gli organi della procedura, l'Occ e i compensi legali con una rata mensile di € 1.000,00 e le quote trattenute per il ppt trattenute dal datore di lavoro saranno utilizzate per pagare l'Occ, fruendo della moratoria di cui all'art. 8 co 4 della legge 3/2012;

CHIEDE

Chiede che l'**Ill.mo Giudice Delegato**, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di piano del consumatore, ai sensi dell'art. 6 comma 1 e ss. della L. 3/2012,

preliminarmente ed inaudita altera parte,

a) accertato che nelle more della convocazione dei creditori la prosecuzione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi presso il Tribunale di Paola, possa pregiudicare la fattibilità del piano, nonché alterare il principio della par condicio creditorum, **disporre**, con lo stesso decreto, la sospensione della stessa sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo;

b) disporre tutti gli altri effetti protettivi utili alla fattibilità del piano proposto;

c) disporre dal deposito del piano del consumatore la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali, per i crediti non garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Quindi,

- verificato, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 3/2012, che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori,



fissare con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del credito;

- verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7 co. 1 e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, l'Ill.mo G.D., verificato che il consumatore non abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniale, verificato che i crediti possano essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria,

Voglia

Omologare il piano del consumatore proposto da Costabile Claudia, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità, disponendo, se del caso, la protezione dei dati sensibili della ricorrente.

In caso di richiesta di integrazione documentale, Voglia l'Ill.mo G.D. concedere il termine di legge per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Ai fini della normativa vigente in materia il contributo unificato è fisso e stabilito nella misura di € 98,00.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti (progressivamente numerati)

- 1) Ricorso per separazione consensuale del 11/10/2001;
- 2) Attestato Unione Provinciale Agricoltoridi Cosenza del 13 ottobre 2021;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione del 26 aprile 2021;
- 4) Piano di riparto del 26 aprile 2021;
- 5) dichiarazione della ricorrente in merito ai motivi del debito 23/11/2021;



6) Accettazione della ricorrente del compenso OCC pro. n° 26.20

Cosenza 03/11/2021

Avv. Andrea Corvino

